



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2815 di data 11 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C105I "MALGA PIOVERNETTA – MONTE PIOVERNA" relativa all'aumento di portata oraria nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Roberto LUNARDELLI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 28 aprile 2020, con la quale la società Folgariaski S.p.A., con sede in Folgaria, loc. Francolini n. 100, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C105I "MALGA PIOVERNETTA – MONTE PIOVERNA" nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria.

Vista la documentazione specificativa dei lavori proposti, a firma dell'ing. Giogio Menapace datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale è relativa all'aumento di portata nominale dell'impianto monofune a collegamento temporaneo dei veicoli dalle attuali 1500 p/h a 1800 p/h per equilibrare il sistema impianti-piste in quell'ambito; l'impianto in questione infatti si inserisce in mezzo ad altri due impianti "Malga Piovernetta-Termental", in territorio trentino, e "Val delle Lanze-Costa d'Agra", (in territorio vicentino) caratterizzati da una portata maggiore, pari a 1800 p/h, evitando la presenza di significative code di sciatori ai tornelli dell'impianto, evidenziate nelle ultime stagioni invernali. L'aumento viene effettuato con aumento dei veicoli in linea e riduzione dell'equidistanza degli stessi.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Valutati i dati relativi ai passaggi sull'impianto (persone trasportate) nelle giornate di massimo afflusso delle ultime stagioni invernali, forniti dal proponente, che dimostrano in valori percentuali la portata reale rispetto a quella nominale originaria. Considerato pure che l'impianto, rispetto alla configurazione originaria, assolve funzioni di arroccamento per gli sciatori che intendono accedere alla skiarea del versante veneto e che durante gli orari di punta di trasporto sciatori c'è prevalenza di spostamenti dalla zona "passo Coe" (partenza seggiovia) alla zona "val delle Lanze e Costa d'Agra" in territorio veneto (VI) piuttosto che viceversa. Si ritiene che l'aumento di portata sia sostanzialmente congruo rispetto alle larghezze delle piste correlate alla seggiovia.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Folgariaski S.p.A., con sede in Folgaria, loc. Francolini n. 100, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C105I "MALGA PIOVERNETTA – MONTE PIOVERNA" nella skiarea di Folgaria, in Comune di Folgaria, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta rimozione delle opere alla fine del periodo di tre anni;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr